



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 340/14/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE CONCERNENTE L'ACQUISIZIONE DA PARTE
DELLA SOCIETÀ ELEMEDIA S.P.A. DI UN RAMO D'AZIENDA
COSTITUITO DA QUATTRO IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E
RELATIVE FREQUENZE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ EDIZIONI
RADIOFONICHE SICILIANE S.R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, come convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e come modificato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008”*;

VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, recante *“Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”;

VISTA la delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006, recante “*Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2012*”;

VISTA la comunicazione ai sensi dell’articolo 43 del Tusmar e dell’articolo 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 646/06/CONS, pervenuta con nota della società Elemedia S.p.a. assunta al protocollo dell’Autorità n. 23247 del 9 maggio 2014 inerente l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione, da parte della medesima società Elemedia, di un ramo d’azienda di proprietà della società Edizioni radiofoniche siciliane S.r.l., costituito da quattro impianti di radiodiffusione sonora, e relative frequenze;

VISTI gli atti allegati alla citata comunicazione;

VISTI altresì gli atti trasmessi dalla società con cui si dichiara che le parti societarie coinvolte risultano aver conseguito, a livello nazionale, un fatturato pari a circa *omissis* euro e pertanto l’operazione in esame risulta superare la soglia relativa al fatturato realizzato a livello nazionale per l’insieme delle imprese interessate prevista dall’articolo 4, comma 1, del *Regolamento*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del Tusmar è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo 43;
2. Elemedia S.p.A. (di seguito Elemedia) è una società esercente l’attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale attraverso le emittenti “Radio DeeJay”, “Radio Capital” e “m2o”. Elemedia è altresì proprietaria dei siti internet relativi alle emittenti radiofoniche citate ed esercita attività internet con offerta di contenuti *broadcasting*, radio e video, *web solutions* e servizi alle aziende. Elemedia è controllata interamente dal Gruppo Editoriale L’Espresso, attivo nei mercati dell’editoria e dell’informazione, controllato al 53,8% dalla società Compagnie Industriali Riunite (CIR), facente capo ad una persona fisica. Elemedia esercita direttamente attività nel Sistema Integrato delle Comunicazioni ed è iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il n. 880;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Edizioni Radiofoniche Siciliane S.r.l. (di seguito EDS) è titolare dell'impresa radiofonica operante in virtù di concessione per l'esercizio di radiodiffusione sonora a carattere commerciale denominata "Radio Telecolor International". Il capitale sociale di EDS è ripartito tra una persona fisica e tre persone giuridiche, una delle quali iscritta al ROC. EDS, avente codice fiscale n.02760520870, dichiara di operare nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) e di essere iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il n.4034;
4. l'operazione in esame, finalizzata ad incrementare ed ottimizzare la rete di diffusione di Radio DeeJay sul territorio nazionale, consiste - come da contratto di cessione di rami d'azienda radiofonica del 10 aprile 2014, Rep. 22873, Racc. 8112, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1, il 17 aprile 2014 al n. 9842 serie 1T - nell'acquisizione, da parte di Elemedia, di un ramo d'azienda di proprietà di EDS, costituito dai quattro impianti di radiodiffusione sonora, e relative frequenze ubicati in:
 - a. Comune di Buccheri (Siracusa), Zona Monte Lauro, operante sulla frequenza 105.100 Mhz;
 - b. Comune Castelmola (Messina), Contrada La Francese, operante sulla frequenza 94.400 Mhz;
 - c. Comune di Piazza Armerina (Enna), Località Piano Cannata, operante sulla frequenza 103.600 Mhz;
 - d. Comune di Ragusa (Ragusa), Contrada Prato, operante sulla frequenza 99.600 Mhz;
5. con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, l'operazione in esame non rileva ai fini del rispetto delle soglie anti concentrative previste dall'articolo 43, comma 7 del Tusmar in quanto non è finalizzata all'acquisizione del controllo, diretto o indiretto, di ulteriori programmi radiofonici in favore della società Elemedia;
6. per quanto riguarda il rispetto dei limiti di cui all'articolo 43, commi 9, 10 e 11, Elemedia ha dichiarato di aver conseguito nel Sistema Integrato delle Comunicazioni, nell'anno 2012, ricavi complessivamente pari a circa *omissis* euro. Il Gruppo Editoriale L'Espresso, controllante la società Elemedia, risulta aver conseguito nel 2012 ricavi complessivamente pari al *omissis* del Sistema Integrato delle Comunicazioni, come comprovato dalla Delibera n.114/14/CONS del 13 marzo 2014 e relativo allegato A. Nel merito, la presenza di numerosi e qualificati concorrenti nel settore della radiodiffusione sonora nonché la circostanza che gli impianti oggetto di acquisizione da parte della società in questione risultano destinati a potenziare la diffusione del segnale radiofonico di "Radio DeeJay", portano a concludere che l'operazione è destinata a produrre un aumento del fatturato della società acquirente non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quantificabile, ma sostanzialmente limitato. L'operazione, pertanto, non risulta idonea a consentire a Elemedia o alla controllante Gruppo Editoriale L'Espresso, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del Sistema Integrato delle Comunicazioni, così come definiti dall'Autorità nella delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014;

7. le società partecipanti hanno dichiarato inoltre di non conseguire ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;
8. l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani e non risulta in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 12, del Tusmar;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 della delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006, alle condizioni e nei termini di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani